

Oggetto: richiesta di emendamento all'art. 15 del d.d.l. di stabilità 2014 in relazione alla gestione delle farmacie comunali.

Le farmacie comunali fanno parte, insieme alle farmacie private, del sistema sanitario nazionale (artt. 28 della legge n. 833/1978 nonché 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992), sicché la disciplina del servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute" (tra le tante: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 295).

Nell'ambito del sistema farmaceutico costituito a presidio della salute, le farmacie comunali rivestono peraltro un ruolo loro proprio e non sostituibile, da tempo evidenziato sia dalla giurisprudenza interna che da quella comunitaria.

Infatti, il giudice amministrativo ha ripetutamente rilevato che la caratteristica della farmacia comunale risiede nel fatto che, appartenendo ad un soggetto che è un ente pubblico e non un operatore privato, può assumersi il compito di assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (così da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 giugno 2011, n. 2939).

La riferita peculiarità delle farmacie comunali è stata colta anche dalla Corte di giustizia europea: la sentenza della Grande Sezione 19 maggio 2009, n. C-531/06 ha ritenuto del tutto giustificata la previsione legislativa della gestione delle farmacie da parte dei Comuni perché essi, detentori di prerogative di potere pubblico, si fanno guidare dalle esigenze proprie della sanità pubblica e quindi da scopi non commerciali ma di pubblico interesse. In sostanza, la pianificazione dell'attività farmaceutica garantisce un'assistenza adeguata alle necessità della popolazione che copra tutto il territorio e tenga conto delle Regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 1 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-570/07 e C-571/07), zone ove peraltro, in ragione della non appetibilità economica, saranno presenti le farmacie comunali e non già quelle private.

Ciò posto, norme come quelle dell'art. 15 del disegno di legge di stabilità 2014 ed altresì come quelle che contemplano divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle farmacie comunali sono suscettibili di rendere estremamente difficoltoso per i Comuni assicurare adeguati livelli del servizio farmaceutico proprio nelle aree più svantaggiate, ove le farmacie comunali per vocazione si collocano.

Ne consegue che le norme di cui si tratta incidono sulla corretta erogazione di un servizio essenziale previsto dall'ordinamento interno e comunitario a tutela del bene supremo della salute e, dunque, si ritiene che non dovrebbero venire applicate alla gestione delle farmacie comunali.

Si richiede, pertanto, di introdurre nell'art. 15 del d.d.l. n. 1120 AS-XVII legislatura il seguente comma 19-bis:

«19.bis Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

La norma che si chiede di introdurre non sarebbe neanche pregiudizievole per la finanza pubblica perché le aziende speciali, le società a partecipazione pubblica e le istituzioni che gestiscono farmacie comunali, ai sensi del regolamento comunitario n. 2223/96, producono beni e servizi destinati alla vendita e cioè coprono con i proventi dell'attività almeno il 50% dei costi: ne consegue che esse – in base al sistema SEC 95 – non incidono o non lo fanno in maniera significativa sullo stock del debito pubblico.